

Composizione negoziata della crisi e continuità aziendale

[MARIA VITTORIA MARTINIELLO^(*)]

SOMMARIO: 1. Continuità aziendale in situazioni di crisi. – 2. Composizione negoziata della crisi. – 3. Le fasi del procedimento e il ruolo centrale dell'esperto. – 4. L'intervento del Tribunale e i relativi provvedimenti. – 5. Gli sbocchi della composizione negoziata. – 6. Le misure premiali.

1. La crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando la liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali. Favorire l'emersione anticipata della crisi, prima che gli effetti si ripercuotano irreparabilmente sull'impresa e sul mercato e quindi garantire la continuità aziendale evidenzia un punto centrale della riforma del codice della crisi e dell'insolvenza.

Nella stessa Relazione illustrativa è, infatti, specificato che «le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile».

Occorre dare all'imprenditore in difficoltà la possibilità di accedere a misure volte al risanamento quando questo obiettivo è ancora perseguibile e rimmetterlo appieno nel circuito economico, in quanto la chiusura di una realtà imprenditoriale comporta la perdita di posti di lavoro, nonché la perdita di conoscenze e competenze. Il legislatore considera il riequilibrio dell'azienda e la continuità aziendale beni da tutelare.

La nuova nozione di "crisi", definita come «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di

^(*) Università degli Studi di Perugia.

cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»⁽¹⁾, è intesa come probabilità di futura insolvenza e si avvicina a una visione tipicamente aziendalistica. Vuole spingere l'imprenditore a guardare in maniera prospettica al fine di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta e attivarsi, senza indugio, per evitare il dissesto.

L'imprenditore che rischia la crisi oggi è sicuramente diverso da quello del passato, in quanto gli scenari socio economici attuali e i fattori di rischio sono radicalmente mutati. Le imprese si trovano ad affrontare una maggiore complessità sia interna che esterna, occorre, infatti, una pianificazione strategica, un'accurata programmazione e un puntuale controllo di gestione; è necessario definire gli obiettivi da raggiungere e le relative strategie da intraprendere e identificare i rischi per limitare le situazioni di criticità. Si rivela, per tali ragioni, utile e necessario dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di monitorare e rilevare situazioni patologiche che potrebbero eventualmente sfociare in una crisi⁽²⁾. Una puntuale condivisione delle informazioni ai vari livelli e un frequente aggiornamento delle previsioni contribuiscono al buon andamento aziendale. Sicuramente un imprenditore attento e dotato di adeguati strumenti è in grado di riconoscere i sintomi e intervenire prontamente salvaguardando non solo l'interesse dell'impresa, ma anche quello dei creditori e degli altri stakeholders.

2. Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con il d.lgs. n. 83 del 2022, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency) e ha fatto

⁽¹⁾ P. BASTIA, *Crisi e insolvenza dopo il codice della crisi*, in *ilcaso.it*.

⁽²⁾ G. BIANCHI, *Assetti organizzativi, amministrativi e contabili*, in AA.VV., *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, diretto da M. Irrera, Bologna, 2020, p. 149 ss.; A. QUAGLI, A. PANIZZA, *Gli adeguati assetti amministrativi e contabili* in A. DANOVÌ, G. ACCIARO (a cura di), *Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi*, Milano, 2022, p. 99 ss.; A. PANIZZA, *Adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e codice della crisi: aspetti (teorici ed) operativi*, in *ilcaso.it*.

confluire nel Codice le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi, introdotte dal d.l. n. 118 del 2021⁽³⁾. L'obiettivo, così come si legge nella Relazione tecnica al citato decreto, è quello di contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto sulle imprese. La mutata situazione economica, infatti, ha messo in luce la necessità di sostituire le previgenti misure di allerta, considerate troppo rigide e macchinose, con la composizione negoziata⁽⁴⁾, uno strumento giuridico innovativo, più snello ed efficace, introdotto per sostenere le imprese in difficoltà e dove viene garantita maggiore autonomia alle parti direttamente coinvolte, quali l'imprenditore e i suoi creditori.

La "composizione negoziata della crisi" è un istituto la cui finalità è quella di «agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa». Ri-entrano pertanto tutte quelle situazioni di pre-crisi, crisi e insolvenza ancora reversibile, opinione condivisa anche da buona parte della giurisprudenza⁽⁵⁾. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso, qualsiasi imprenditore commerciale e/o agricolo è, infatti, legittimato ad accedervi.

⁽³⁾ S. AMBROSINI, *La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, in *ilcaso.it*.

⁽⁴⁾ Tra i vari commenti al d.l. n. 118 che evidenziano il cambio di registro rispetto all'allerta della prima versione del codice della crisi, v. S. PACCHI, *Le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili)*, in *ilcaso.it*; I. PAGNI, M. FABIANI, *La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata e viceversa*, in *Dir. crisi*, 2021; A.I. BARATTA, *I nuovi strumenti disciplinati dal d.l. 118/2021: le mutate esigenze a seguito della pandemia*, in G. SANCETTA, A.I. BARATTA, C. RAVAZZIN, *La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, Milano, 2022, p. 1 ss.; S. LEUZZI, *Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal d.l. 118 del 2021*, in *Dir. crisi*, 2021.

⁽⁵⁾ Trib. Bologna, 8 novembre 2022, in *ilcaso.it*, nel cui provvedimento si osserva che non è condivisibile la tesi secondo la quale l'accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa è precluso alle imprese già insolventi e che l'istituto è dunque applicabile alle sole insolvenze sopravvenute nel corso del percorso di composizione negoziata, in quanto apparirebbe incongrua la scelta del legislatore di costruire una norma applicabile alle rare ipotesi in cui l'impresa divenga insolvente nell'arco di tempo dei pochi mesi di durata delle trattative.

Detto istituto non costituisce una procedura concorsuale⁽⁶⁾, ma si tratta di un percorso di tipo negoziale, di ausilio alle imprese in difficoltà e adeguato alle mutate esigenze economiche e sociali.

È uno strumento stragiudiziale, per cui l'imprenditore non è tenuto a rivolgersi al tribunale se non ove intenda fruire delle misure protettive di cui all'art. 18, o di finanziamenti prededucibili, riservato, in quanto tutte le parti coinvolte sono tenute a osservare l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative, e su base volontaria, poiché è l'imprenditore in difficoltà a presentare la domanda.

3. L'imprenditore commerciale o agricolo, così come stabilito all'art. 12, 1° comma, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto non ha la funzione di sostituire l'imprenditore ma di agevolare le trattative tra lo stesso, i creditori, e altri soggetti eventualmente interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni rappresentate. Egli è terzo rispetto a tutte le parti ed opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. La sua presenza serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa e a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. Il possesso delle competenze e un'adeguata formazione sono elementi essenziali nello svolgimento di tale funzione⁽⁷⁾. La normativa che disciplina la composizione negoziata della crisi attribuisce all'esperto

⁽⁶⁾ In argomento v. Cass., 31 dicembre 2021, n. 42093, in *Ced Cassazione*; S. AMBROSINI, S. PACCHI, *Composizione negoziata della crisi, concordato semplificato e segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi*, in S. PACCHI, S. AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, 2^a ed., Bologna, 2022, p. 87 ss.

⁽⁷⁾ A. DANOVÌ, D. COMBA, G. ACCIARO, *Negoziazione e mediazione, la comunicazione efficace*, in A. DANOVÌ, D. COMBA, G. ACCIARO, *Mediazione e negoziazione nella soluzione della crisi d'impresa*, Milano, 2022, p. 23.

una serie di compiti cruciali per il raggiungimento del risanamento, richiede specifici requisiti per l'accesso all'elenco degli esperti in termini di professionalità e anzianità, nonché l'aver maturato esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di Commercio, deve inserire la seguente documentazione:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, 2° comma, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non aver depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, 1° comma, lett. a) e 54, 3° comma;
- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, 1° comma;
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, 1° comma;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

I documenti sopra elencati forniscono, sostanzialmente, un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa.

La piattaforma telematica permette di effettuare un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile dall'imprenditore anche in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, che consente di verificare la situazione in cui si trova e l'effettiva perseguibilità del risanamento⁽⁸⁾.

L'esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, deve comunicare all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserire nella piattaforma telematica la dichiarazione di accettazione. Esaminata la domanda e i documenti caricati sulla piattaforma, che consentiranno di avere una prima conoscenza dell'impresa, procede, all'immediata convocazione dell'imprenditore per valutare l'effettiva perseguibilità del risanamento. L'imprenditore può partecipare personalmente o farsi assistere dai propri consulenti. Le prospettive devono essere concrete ma qualora dovesse constatare uno stato di insolvenza ritenuto comunque reversibile non è tenuto a interrompere il percorso.

Svolge un ruolo attivo nelle trattative, individua con l'imprenditore le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le stesse, valuta l'opportunità di condurle in modo congiunto o con sedute separate. Mette in atto una serie di strategie per ripristinare gli equilibri e aiuta l'imprenditore a negoziare con i propri creditori soluzioni condivise che consentano la continuità aziendale⁽⁹⁾. Compie un'attività meramente strumentale al raggiungimento dell'accordo⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ L. RUGGIERO, P. BARISONE, *Composizione negoziata e verifica della perseguibilità del risanamento*, in *mementopiu.it*.

⁽⁹⁾ D. COMBA, *Strategie di negoziazione collaborativa*, in A. DANOVÌ, D. COMBA, G. ACCIARO, *Mediazione e negoziazione nella soluzione della crisi d'impresa*, Milano, 2022, p. 38: «Le domande appropriate costituiscono il metodo per acquisire informazioni sulla relazione tra le parti e sui punti dove la stessa si è incrinata e, allo stesso tempo, la modalità più efficace di stimolare il dialogo tra le parti, spina dorsale della trattativa».

⁽¹⁰⁾ F. LAMANNA, *Composizione negoziata e nuove misure per la crisi d'impresa*, Milano, 2021, p. 49.

In dottrina vi è chi ritiene che l'assoluta terzietà e il suo ruolo di facilitatore nella comunicazione fanno avvicinare in modo significativo la sua figura a quella del mediatore civile e commerciale⁽¹¹⁾.

L'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori e in linea con gli obblighi previsti dall'art. 2086 c.c., prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire i pagamenti spontanei. In riferimento al compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento l'imprenditore è tenuto a informare preventivamente l'esperto per mettere in condizioni lo stesso di vagliare l'opportunità dell'atto alla luce delle esigenze di risanamento e della tutela dei creditori.

Il rapporto tra l'imprenditore e l'esperto, al pari del rapporto con tutte le parti coinvolte nelle trattative, dovrà essere improntato ai principi di buona fede e correttezza⁽¹²⁾; tutti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Nell'espletamento dell'incarico l'esperto potrà chiedere all'imprenditore e ai

⁽¹¹⁾ D. COMBA, A. DANОВI, G. ACCIARO, *La centralità della mediazione nel modello consensuale*, in A. DANОВI, G. ACCIARO (a cura di), *Esperto indipendente e crisi d'impresa*, Milano, 2021, p. 9: «Il successo della figura dell'esperto proposta dalla nuova normativa dipende dall'impegno che verrà profuso nel far comunicare l'imprenditore in crisi e i suoi creditori più che nel dispiegamento di un sapere economico, contabile e giuridico che pure è necessario ma deve essere strumentale al raggiungimento di un accordo nelle trattativa: lo stesso mestiere dei mediatori nelle liti civili e commerciali».

⁽¹²⁾ S. AMBROSINI, *I "principi generali" nel codice della crisi d'impresa*, in *ilcaso.it*, significativamente integrato nel volume *Diritto dell'impresa in crisi*, Pisa, 2022, p. 31 ss.; R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Le crisi d'impresa e del consumatore, dopo il d.l. 118/2021*, Bologna, 2021, p. 3 ss.; G. D'ATTORRE, *I principi generali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. crisi*, 2022; L. PANZANI, *I doveri delle parti*, *ivi*; M. FABIANI, *Introduzione ai principi generali e alle definizioni del codice della crisi*, in *Fallimento*, 2022, p. 1173 ss.

creditori tutte le informazioni ritenute utili e necessarie e avvalersi di professionisti terzi, di sua fiducia, cui affidare una *due diligence*.

Tra le attività dell'esperto rientra anche quella di invitare le parti alla rideeterminazione, secondo buona fede, del contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica oppure a esecuzione differita, qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o si sia alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute e tali da pregiudicare la continuità aziendale dell'impresa.

L'incarico dell'esperto si considera concluso:

- a) quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;
- b) quando l'esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento;
- c) alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
- d) quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'art. 23 del codice della crisi.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma contenente il resoconto dell'attività compiuta e della condotta tenuta dall'imprenditore e dalle parti che hanno partecipato alle trattative, l'eventuale accordo raggiunto o la mancata individuazione di una soluzione.

4. Nel percorso di composizione negoziata potrebbe presentarsi l'esigenza di dover proteggere il patrimonio da iniziative che possano turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa. L'imprenditore in questi casi può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza⁽¹³⁾; l'esigenza di ottenerle potrebbe sorgere anche in un momento

⁽¹³⁾ Sull'argomento M. MONTANARI, *Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel*

posteriore rispetto al deposito della domanda di accesso⁽¹⁴⁾. Sono misure temporanee richieste dal debitore il cui fine è quello di cristallizzare la situazione esistente e pertanto evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte nell'ambito del percorso stragiudiziale della composizione negoziata. La richiesta può essere limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.

Con la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti e non possono riguardare i crediti dei lavoratori.

Le misure protettive producono i loro effetti dal momento della pubblicazione ma è necessario chiedere la conferma delle stesse al Tribunale competente entro il giorno successivo dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Per evitare che dette misure possano compromettere la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'art. 18 del CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le stesse non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

L'imprenditore, con la medesima istanza, potrà chiedere anche la conces-

sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni, in *ilcaso.it*; A. CARRATTA, *Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi*, in *ilcaso.it*; A. DIDONE, *Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021*, in *ilcaso.it*; ID., *Le misure protettive/cautelari*, in *Fallimento*, 2022, p. 1251 ss.; A. PERNIGOTTO, *Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi: una ricognizione minima di questioni e possibili soluzioni*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Crisi e insolvenza nel nuovo Codice*, Bologna, 2022, p. 283 ss.; S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni*, in *ilcaso.it*.

⁽¹⁴⁾ S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni*, cit., p. 13.

sione di misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative⁽¹⁵⁾. Si tratta, secondo la definizione del CCII, di «provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Si ricorre ad esse solo se sono concretamente funzionali allo scopo perseguito. Secondo la dottrina appare ragionevole ritenere che le misure cautelari siano dirette a ottenere la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso⁽¹⁶⁾.

Nel corso della composizione negoziata l'imprenditore che intenda contrarre finanziamenti prededucibili deve essere autorizzato dal tribunale; i suddetti finanziamenti dovranno essere funzionali al risanamento e alla prosecuzione dell'attività aziendale. È necessaria l'autorizzazione del tribunale anche in caso di trasferimento di azienda o di un ramo di essa, senza gli effetti di cui all'art. 2560, 2° comma, c.c. La cessione di azienda così come i finanziamenti prededucibili rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione e, pertanto, potrebbe essere sufficiente per l'imprenditore informare l'esperto; invero l'autorizzazione alla cessione si rende necessaria, non per la validità e la piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o di suoi rami, ma per far conseguire all'acquirente il beneficio dell'esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta che risultino dai libri contabili⁽¹⁷⁾. La deroga al regime ordinario incentiva all'acquisto i potenziali acquirenti. Restano salvi i diritti dei lavoratori sanciti dall'art. 2112 c.c., per cui i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario. Nel fare le valutazioni il tribunale deve verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

⁽¹⁵⁾ In argomento, cfr. M. MONTANARI, *Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, cit.; A. CARRATTA, *Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi*, cit.

⁽¹⁶⁾ G. COSTANTINO, *Le misure cautelari e protettive. Note a prima lettura degli artt. 6 e 7 d.l. 118/2021*, in www.inexecutivis.it/approfondimenti/2021/ottobre/le-misure-cautelari-e-protettive.

⁽¹⁷⁾ G. D'ATTORRE, *Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata*, in *Dir. crisi*, 2021, p. 2 ss.

Gli atti autorizzativi del tribunale, ai sensi dell'art. 22, conservano i loro effetti anche in caso di esito negativo delle trattative e di successivo intervento di una delle seguenti procedure: accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'art. 64-*bis* omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies* omologato.

5. La composizione negoziata può avere diversi sbocchi⁽¹⁸⁾. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi le parti possono alternativamente:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'art. 25-*bis*, 1° comma, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'art. 17, 8° comma, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere la convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 62;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli artt. 166, 3° comma, lett. *d*), e 324.

Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle sopra elencate, l'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 56;
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'art. 61, 2° comma, lett. *c*), è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies*;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice e dalle norme sull'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

⁽¹⁸⁾ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, in *Dir. crisi*, 2021.

La composizione negoziata presenta molteplici soluzioni, tra di loro alternative e tutte caratterizzate da un ampio grado di autonomia nella scelta da parte dell'imprenditore. Sicuramente le soluzioni previste dal 1° comma dell'art. 23 del CCII sono quelle più auspicabili e rappresentano il vero successo del percorso, ma, anche in mancanza di un accordo, l'imprenditore ha la possibilità di accedere a una delle soluzioni previste dal 2° comma che, pur essendo procedure più costose e articolate, rappresentano ugualmente uno sbocco dove l'imprenditore può sfruttare le conoscenze e le informazioni acquisite durante le trattative⁽¹⁹⁾.

6. Le misure premiali sono misure di natura tributaria riconosciute all'imprenditore in difficoltà al fine di agevolare il percorso di risanamento e incentivare l'accesso alla composizione negoziata⁽²⁰⁾. Il legislatore detta di una serie di misure e in particolare:

- dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'art. 23, 1° e 2° comma, lett. b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale;
- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza;
- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'art. 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà;
- in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 23, 1° comma, lett. a) e dell'accordo di cui all'art. 23, 1° comma, lett. c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede,

⁽¹⁹⁾ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato*, in *Ristrutt. aziendali*, consultabile in *ilcaso.it*.

⁽²⁰⁾ In tal senso, L. PANZANI, *Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del Covid*, in *Dir. crisi*, 2021, p. 34; S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa. Esito della procedura: il "contratto biennale" e la Convenzione di moratoria*, *ivi*, 2022.

con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Rappresentano un effettivo sostegno per l'imprenditore ed evidenziano ancora una volta l'obiettivo primario: la salvaguardia dell'impresa.